

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI CALCIO FEMMINILE
00198 ROMA - VIA G. ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/CAEF

La Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile (C.A.E.F.) presso la F.I.G.C., ritualmente costituita nella riunione tenutasi in data 9 agosto 2023, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti, ha assunto le seguenti decisioni:

Reclamo della Sig.Melissa Toomey

Con riferimento al giudizio incardinato da Melissa Toomey nei confronti della Società Pomigliano Calcio Femminile S.r.l., la Commissione ha rilevato che:

- il reclamo è stato proposto nel rispetto del termine fissato dall'art. 94 sexies, comma 4 delle NOIF e quindi entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferisce la pretesa economica;
- il reclamo è stato presentato alla CAEF a mezzo PEC in data 28 giugno 2023 ed è stato, altresì, inviato alla controparte tramite mail PEC in data 26 giugno 2023, documento allegato al ricorso;
- l'invio del reclamo al Pomigliano Calcio Femminile S.r.l. risulta effettuato all'indirizzo di posta certificata della Società;
- al reclamo risulta allegata copia dell'accordo economico sottoscritto tra la calciatrice Melissa Toomey ed il Pomigliano Calcio Femminile S.r.l. che risulta regolarmente depositato;
- la società Pomigliano Calcio Femminile S.r.l. non ha provveduto a trasmettere le proprie memorie nei termini previsti dall'art. 94 sexies, comma 5, delle NOIF.

Nell'udienza del 2 agosto 2023, la ricorrente Sig.ra Melissa Toomey ha preso atto del versamento della somma dovuta e del rimborso delle spese di procedura e ha rinunciato al reclamo

PQM

la Commissione, preso atto della rinuncia da parte della ricorrente, dichiara estinto il procedimento per cessata materia del contendere e dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Reclamo della Sig.ra Serena Landa

Con riferimento al giudizio incardinato dalla calciatrice Serena Landa – rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Scalco – nei confronti della Pomigliano Calcio Femminile, la Commissione ha rilevato che:

- il reclamo è stato proposto nel rispetto del termine fissato dall'art. 94 sexies, comma 4 delle NOIF e quindi entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferisce la pretesa economica;
- il reclamo è stato presentato alla CAEF a mezzo PEC in data 29 giugno 2023 e lo stesso è stato, altresì, inviato alla controparte sempre a mezzo PEC in data 29 giugno 2023, documento allegato al ricorso;
- l'invio del reclamo al Pomigliano Calcio Femminile risulta effettuato all'indirizzo di posta certificata della Società;

- la società Pomigliano Calcio Femminile non ha provveduto a trasmettere le proprie memorie nei termini previsti dall'art. 94 sexies, comma 5, delle NOIF.

Nell'udienza del 2 agosto 2023, l'Avv. Andrea Scalco per conto della ricorrente Sig.ra Melissa Toomey, ha preso atto del versamento della somma dovuta e del rimborso delle spese di procedura e ha rinunciato al reclamo

PQM

la Commissione, preso atto della rinuncia da parte della ricorrente, dichiara estinto il procedimento per cessata materia del contendere e dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Reclamo della Sig.ra Vanessa Panzeri

Con riferimento al giudizio incardinato dalla calciatrice Vanessa Panzeri – rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Scalco – nei confronti della Pomigliano Calcio Femminile, la Commissione ha rilevato che:

- il reclamo è stato proposto nel rispetto del termine fissato dall'art. 94 sexies, comma 4 delle NOIF e quindi entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferisce la pretesa economica;
- il reclamo è stato presentato alla CAEF a mezzo PEC in data 29 giugno 2023 e lo stesso è stato, altresì, inviato alla controparte sempre a mezzo PEC in data 29 giugno 2023, documento allegato al ricorso;
- l'invio del reclamo al Pomigliano Calcio Femminile risulta effettuato all'indirizzo di posta certificata della Società;
- la società Pomigliano Calcio Femminile non ha provveduto a trasmettere le proprie memorie nei termini previsti dall'art. 94 sexies, comma 5, delle NOIF.

Nella riunione del 9 agosto 2023 la Commissione ha rilevato che l'Avv. Andrea Scalco per conto della ricorrente Sig.ra Vanessa Panzeri ha preso atto del versamento della somma dovuta e del rimborso delle spese di procedura e ha rinunciato al reclamo

PQM

la Commissione, preso atto della rinuncia da parte della ricorrente, dichiara estinto il procedimento per cessata materia del contendere e dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Pubblicato in Roma il 9 agosto 2023

IL SEGRETARIO
Francesca Sanzone

IL PRESIDENTE
Marina Cordopatri